



**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE  
Comune Capofila di Serra San Bruno  
Provincia di Vibo Valentia**

**Tel. 0963 779440 – PEC: [sociale@pec.comune.serrasanbruno.vv.it](mailto:sociale@pec.comune.serrasanbruno.vv.it)**

**AVVISO PUBBLICO**

**RIVOLTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AUTORIZZATI E ACCREDITATI PER  
L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DELLE  
PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' NON AUTOSUFFICIENTI - F.N.A. 2021**

**Visto** il Decreto legislativo n. 267/2000 "*Testo Unico Enti Locali*";

**Vista** la Legge n. 508/88;

**Vista** la Legge n. 104/92;

**Vista** la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*", in particolare l'art. 17 "*Titoli per l'acquisto di servizi sociali*";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2001 "*Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328*";

**Vista** la Legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23 "*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)*", in particolare art. 11, comma 2, lett. d) ed e) e art. 14 della medesima Legge;

**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale del 22 giugno 2015, n. 210 e s.m.i., con la quale la Giunta regionale ha definito gli Ambiti territoriali intercomunali per la gestione degli interventi e dei servizi sociali e ha stabilito che i Comuni che compongono l'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno sono: 1. Serra San Bruno (Capofila); 2. Acquaro; 3. Arena; 4. Brognaturo; 5. Capistrano; 6. Dasà, 7. Dinami; 8. Fabrizia; 9. Gerocarne; 10. Mongiana; 11. Nardodipace; 12. Pizzoni; 13. San Nicola da Crissa; 14. Simbario; 15. Soriano Calabro; 16. Spadola; 17. Vallelonga; 18. Vazzano;

**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale del 21 settembre 2018, n. 410 concernente la "*Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali*" con la quale è stata modificata l'individuazione degli Ambiti territoriali compiuta con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 210/2015;

**Visti** gli articoli 94-98 del Decreto legislativo n. 36/2023;

**Vista** la Delibera ANAC del 20 gennaio 2016, n. 32;

**Visto** il Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 "*Codice del Terzo settore*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 503/2019 recante *“Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i. – Presa d'atto Parere Terza Commissione consiliare n. 54/10<sup>^</sup> - Approvazione”*;

**Visto** il Regolamento n. 22/2019;

**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 669/2022;

**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 735/2022;

**Visto** il Regolamento n. 18/2022, di modifica del Regolamento 22/2019;

**Viste** la Deliberazione di Giunta regionale n. 499/2023 e la Deliberazione di Giunta regionale n. 512/2023 con le quali sono stati modificati la D.G.R. 503/2019 ed il Regolamento n. 22/2019;

**Visto** il Regolamento n. 10/2023 *“Modifiche al Regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22, Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”*;

**Visto**, in particolare, il Capitolo 5 - Servizi domiciliari, territoriali e di prossimità dell'Allegato al succitato Regolamento;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, con il quale è stato adottato il *“Piano nazionale per la non autosufficienza (F.N.A.) e Riparto del fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021”*, che individua lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale e ripartisce le risorse per ciascuna Regione e per ciascuna annualità;

**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale del 10 luglio 2023 n. 331, con la quale è stata adottata la *“Programmazione regionale per la non autosufficienza triennio 2019-2021”*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale del 4 marzo 2024 n. 72, con la quale sono state apportate modifiche alla Deliberazione di Giunta regionale del 29 settembre 2023 n. 512 e Allegato 1, relativa a modifiche alla Deliberazione di Giunta regionale del 25 ottobre 2019 n. 503;

**Visto** l'art. 4 del Decreto legislativo n. 62/2024;

**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale del 10 luglio 2024 n. 362, recante *“Approvazione modifiche al Regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 e modifiche all'Allegato A del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22”*;

**Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 111/2025 recante *“D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a ‘Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.’ e ss.mm.ii.- Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e Fondo Regionale per le Politiche Sociali – Disposizioni Anno 2025”*;

**Visto** il Piano sociale regionale 2020-2022, adottato dalla Regione Calabria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 502/2020 in attuazione della Legge regionale 26 novembre 2003 n. 23 *“Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria”* (in

attuazione della Legge nazionale n. 328/2000);

**Visto** il Piano di Zona, approvato con Decreto dirigenziale 29 giugno 2022 n. 7057 della Regione Calabria- Dipartimento Lavoro e Welfare, pubblicato sul Burc del 30 giugno 2022 n. 123;

**Visto** il Decreto dirigenziale – Regione Calabria – Dipartimento Salute e Welfare n. 8388 del 11/06/2025 recante “Fondo Nazionale per la non Autosufficienza – Annualità 2019-2021 – D.P.C.M. 21 novembre 2019 – D.P.C.M. 21 dicembre 2020 e D.M. n. 37 del 23 marzo 2020 – D.M.102 del 29.03.2021 - D.G.R. n. 331 del 10 luglio 2023 – Trasferimento Fondo F.N.A. Annualità 2021 in favore degli Ambiti territoriali sociali” con il quale è stata erogata al Comune di Serra San Bruno – Capofila dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno la somma complessiva di 177.821,00 euro;

**Vista** la nota del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, Prot. n. 443383 del 18/06/2025 acquisita da questo Ente con il Prot. n. 9252 del 18/06/2025, con la quale è stata richiesta l’elaborazione del Piano di intervento di Ambito del suddetto Fondo relativo all’annualità 2021;

**Visto** il Verbale n. 1 del 02/12/2025 “*Tavolo tecnico tra Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno ed Enti del Terzo Settore, Enti che operano per fini di solidarietà, Organizzazioni non profit di rappresentanza delle persone con disabilità*” in cui si è concordata l’elaborazione della bozza di Proposta del Piano territoriale degli interventi - F.N.A. - Annualità 2021;

**Visto** il Verbale dell’Assemblea dei Sindaci n. 22 del 17/12/2025, con il quale è stato deliberato di approvare la programmazione F.N.A. - Annualità 2021;

**Dato atto** che, nella sopra menzionata programmazione, l’Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno, ha previsto che le risorse relative al F.N.A. - Annualità 2021 siano integralmente destinate all’assistenza domiciliare ponendo come criteri prioritari per l’accesso al servizio la presentazione della richiesta di Progetto di vita e la condizione di persona con disabilità gravissima;

**Acquisito** il CUP I99G25000130001 relativo al F.N.A. - annualità 2021;

**Vista** la nota Prot. n. 126931 del 16/02/2026, acquisita da questo Ente con il Prot. n. 2977 del 17/02/2026, con la quale la Regione Calabria ha espresso parere favorevole in merito alla Programmazione FNA 2021 trasmessa dall’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno;

**Vista** la Deliberazione del Consiglio comunale n. 123 del 24/11/2025 recante “Fondo Nazionale per la non autosufficienza – Annualità 2021 – CUP I99G25000130001 - Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025/2027 – Esercizio 2025”;

**Vista** la propria Determinazione n. 324 del 03/12/2025 recante “Fondo Nazionale per la non autosufficienza – Annualità 2021 – CUP I99G25000130001 – Accertamento d’entrata”;

**Vista** la propria Determinazione n. 362 del 18/12/2025 recante “Fondo Nazionale per la non autosufficienza – Annualità 2021 – Impegno di spesa in favore degli Enti del Terzo Settore autorizzati e accreditati per l’erogazione di servizi di assistenza domiciliare - CUP I99G25000130001”;

**Preso atto** che questo Ambito territoriale sociale intende avviare il servizio di assistenza domiciliare rivolto a persone in condizione di disabilità non autosufficienti e che tutti i servizi indicati nel presente Avviso saranno erogati limitatamente alla disponibilità del fondo F.N.A 2021;

**Vista** la Determinazione n. 49 del 13/02/2026 recante “Erogazione di servizi di assistenza domiciliare a favore delle persone in condizioni di disabilità non autosufficienti - F.N.A. 2021 - CUP I99G25000130001. Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90”;

Tutto ciò premesso

## **RENDE NOTO**

Che sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare a favore delle persone in condizione di disabilità non autosufficienti, residenti nei Comuni facenti parte dell’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno, a valere sul F.N.A. 2021.

### **Art. 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO**

Al fine di programmare, progettare e realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone in condizione di disabilità non autosufficienti, si intende procedere all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare in favore di persone che necessitino di assistenza per l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, titolari di indennità di accompagnamento ex Legge n. 508/88, art. 1, comma 2, lett. b) e/o di verbale ex Legge n. 104/92, art. 3, comma 3, diretto da un lato a migliorare la qualità della vita delle persone non autosufficienti e dall’altro a contrastare e superare le condizioni di svantaggio sociale delle famiglie, supportando le stesse nelle azioni quotidiane che coinvolgano la vita del familiare assistito, attraverso progetti individuali personalizzati.

L’intervento è finalizzato a migliorare la qualità di vita dei beneficiari, a favorirne la domiciliarità ed a rafforzare il sistema di *Welfare* locale, volto a fornire assistenza “a casa”, in un contesto generale di promozione sociosanitaria.

Per lo svolgimento dei servizi afferenti il fondo F.N.A. 2021, l’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno si avvarrà degli Enti del Terzo Settore già autorizzati e accreditati.

L’accreditamento è condizione indispensabile per poter offrire servizi di assistenza domiciliare che verranno in tutto o in parte patrocinati dall’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno secondo quanto specificato dal successivo art. 7 del presente Avviso.

### **Art. 2 - FINALITA’**

L’Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno intende confermare il proprio ruolo nell’esercizio della funzione di *Governance* del Welfare locale, rafforzandolo attraverso le attività di elaborazione, controllo e vigilanza attiva.

Il servizio di assistenza domiciliare si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

- 1)** favorire il graduale recupero e mantenimento dell’autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- 2)** prevenire e contrastare i processi di emarginazione e di isolamento sociale della persona, migliorandone la qualità della vita;
- 3)** promuovere la collaborazione con il terzo settore, al quale vengono richieste prestazioni altamente qualificate con standard a qualità crescente in grado di soddisfare le diverse esigenze dell’utenza verso cui devono essere rese.

A titolo esemplificativo, i servizi offerti comprendono:

- assistenza per favorire l’autosufficienza nelle attività giornaliere;
- prestazioni di aiuto domestico (aiuto per la preparazione e l’assunzione dei pasti; assistenza per la pulizia e l’igiene personale e degli spazi domestici utilizzati dal beneficiario, evasione di commissioni connesse alle necessità dell’utente, quali pagamento utenze domestiche, ritiro ricette mediche e farmaci);
- assistenza alla persona (aiuto nell’alzata e messa a letto; mobilitazione; predisposizione e posizionamento di cuscini o altri accessori antidecubito; cambio pannolone al bisogno; controllo

rigurgiti; controllo dell'alimentazione, del rispetto delle norme igieniche elementari e dell'assunzione e del corretto uso dei farmaci);

- supporto per lo sviluppo di competenze sociali, educative e di vita quotidiana.

### **Art. 3 - ENTI DEL TERZO SETTORE AMMESSI A PRESENTARE RICHIESTA**

Sono Enti del Terzo Settore (ETS) quelli individuati dall'art. 4 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) ed in particolare:

le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

I già menzionati Enti del Terzo Settore all'atto della presentazione dell'istanza finalizzata all'erogazione di servizi a favore delle persone in condizione di disabilità non autosufficienti, residenti nei Comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno, devono risultare iscritti ai rispettivi registri aventi valenza statale o regionale, nonché essere già autorizzati e accreditati.

### **Art. 4 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di assistenza domiciliare, rivolto alle persone in condizione di disabilità non autosufficienti, residenti in uno dei comuni facenti parte dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno consiste nel complesso di prestazioni di natura socioassistenziale erogate presso il domicilio dei soggetti beneficiari ed in generale presso i loro nuclei familiari, al fine di consentire il mantenimento delle abilità residue e la permanenza presso l'abitazione, così riducendo l'esigenza di ricorrere a strutture residenziali;

Tale servizio si propone, nei confronti degli utenti cui è destinato, di sviluppare i seguenti obiettivi:

- 1) favorire il graduale recupero e mantenimento dell'autonomia della persona, la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- 2) prevenire e contrastare i processi di emarginazione e di isolamento sociale della persona, migliorandone la qualità della vita;
- 3) sostenere le capacità di auto-cura dell'individuo stimolandone al massimo le potenzialità ed evitando il più possibile forme di dipendenza.

Gli interventi domiciliari si caratterizzano per la forte valenza integrativa delle prestazioni in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni.

Le prestazioni si espletano attraverso l'intervento assistenziale domiciliare, basato su un Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.), redatto dalle Assistenti sociali in servizio presso l'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno, di intesa con la persona e/o la famiglia e di concerto con i servizi dell'ASP territorialmente competente ed altri servizi del territorio eventualmente coinvolti nella presa in carico dell'utente.

Le prestazioni, erogate attraverso il servizio di assistenza fornito dagli Enti del Terzo Settore, si connotano per l'unitarietà dell'intervento, basato sul concorso progettuale di apporti professionali, sanitari e di protezione sociale, organicamente inseriti nel P.A.I.;

Il suddetto servizio sarà espletato nella misura corrispondente al fabbisogno rilevato nei singoli piani di assistenza individualizzati (P.A.I.) predisposti dalle Assistenti sociali in servizio presso i Comuni facenti parte dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno.

Gli operatori adibiti ai servizi devono essere professionalmente competenti nelle attività programmate in relazione alle specifiche prestazioni richieste.

Il servizio si avvarrà delle seguenti figure professionali:

- 1) **Operatore Socio Sanitario (OSS):** assistenza di base e prestazioni para-infermieristiche;

**2) Operatore Socio Assistenziale (OSA):** sostegno nello svolgimento delle attività di vita quotidiana, prestazioni di aiuto domestico;

**3) Educatore professionale:** supporto per lo sviluppo di competenze sociali, educative e di vita quotidiana, attuando azioni di stimolazione, riabilitazione e inclusione, finalizzati a mantenere e potenziare le capacità residue.

#### **Art. 5 - OPERATIVITA'**

L'avvenuto accreditamento da parte dell'ETS non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni in favore di soggetti beneficiari, bensì l'inserimento nell'elenco dei soggetti accreditati fra i quali il cittadino avente diritto potrà scegliere.

La scelta del soggetto beneficiario è autonoma e libera.

L'Ambito si assume la responsabilità di mettere sullo stesso piano i soggetti accreditati, nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione.

L'utente sceglie sulla base delle caratteristiche e dei requisiti posseduti da ogni ETS.

Il perfezionamento del rapporto di fornitura avverrà attraverso la stipula di apposita Convenzione tra l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno e l'Ente accreditato, nonché attraverso la sottoscrizione della "Carta di Impegno Etico".

L'Ente accreditato, scelto liberamente dall'utente avente diritto, provvederà all'erogazione delle prestazioni stabilite dal Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) facendo riferimento alle tariffe orarie stabilite dai CCNL del personale delle cooperative utilizzato nell'erogazione dei servizi previsti.

La tariffa massima oraria del servizio di assistenza domiciliare è quella indicata nella D.G.R. n. 72/2024 (€ 22,50 per h).

Qualora dovessero subentrare reali motivi di insoddisfazione in merito alle prestazioni ricevute, l'utente beneficiario - previa comunicazione scritta da inoltrare sia all'Ente prescelto che all'Ufficio di Piano - avrà la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'Ente prescelto e di sceglierne uno fra gli altri autorizzati e accreditati.

#### **Art. 6 - CONTRIBUTO CONCESSO**

Il contributo concesso è finalizzato ad ottenere le prestazioni di carattere socioassistenziale erogate dagli Enti autorizzati e accreditati iscritti all'Albo distrettuale dei soggetti del Terzo settore.

Il contributo decade nei seguenti casi:

- a) trasferimento di residenza del beneficiario in Comuni non rientranti nell'Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno;
- b) decadenza dei requisiti previsti dal presente Avviso pubblico;
- c) decesso del beneficiario;
- d) inserimento del beneficiario in struttura;
- e) rinuncia del beneficiario ovvero di un familiare/curatore/tutore/amministratore di sostegno;
- f) ogni altra causa che renda la prestazione assegnata incompatibile con eventi sopravvenuti.

#### **Art. 7 - COMPARTECIPAZIONE**

Chiunque usufruisca delle prestazioni sociali offerte tramite i servizi domiciliari è tenuto a compartecipare al pagamento delle relative quote, secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno ed in relazione alla situazione economica personale per tramite dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) determinato secondo le normative vigenti in materia (D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159, D.M. 07/11/2014 e Legge 30/12/2025, n. 199).

Per tutti i servizi di assistenza domiciliare, ai sensi della D.G.R. 72/2024, la compartecipazione al costo della retta deve essere calcolata tenendo conto dell'**ISEE sociosanitario**.

L'accesso alle prestazioni da parte degli utenti è gratuito in presenza di un ISEE sociosanitario fino ad € 9.360,00.

Per i beneficiari aventi ISEE sociosanitario uguale o superiore ad € 25.000,00, le prestazioni saranno a totale carico degli stessi.

Per i servizi di assistenza domiciliare in favore dei minori non è prevista alcuna compartecipazione.  
Per la quota a carico dell'utente si dovrà fare riferimento al seguente calcolo:

***ISEE di riferimento (socio-sanitario) - ISEE INIZIALE ( x RETTA MASSIMA)***

***ISEE FINALE - ISEE INIZIALE***

Ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 72/2024, l'ISEE "iniziale" è pari ad € 9.360,00 e l'ISEE "finale" è pari ad € 25.000,00 mentre la retta massima è pari ad € 22,50 all'ora (importo onnicomprensivo di I.V.A.).

Il versamento della quota di compartecipazione dell'utente deve essere effettuato entro i primi 10 (dieci) giorni del mese successivo a quello di riferimento, raccordandosi con l'ETS scelto per la fruizione del servizio.

In caso di mancato versamento della quota di compartecipazione, il servizio potrà essere sospeso.

#### **Art. 8 - IL RUOLO DELL'UFFICIO DI PIANO**

L'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale sociale presso il Comune Capofila di Serra San Bruno svolge una funzione di raccordo e di coordinamento, attraverso il Servizio sociale.

All'Ufficio di Piano competono, altresì, le funzioni di governo e di verifica del servizio, nonché quelle relative ai rapporti con i Comuni facenti parte dell'Ambito, con gli Enti accreditati (fornitori), ed eventualmente con i Servizi Sanitari e Socio-Sanitari.

L'accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, infatti, il perfezionamento del rapporto di fornitura avverrà solo previa scelta dell'ETS da parte dell'utente beneficiario, nonché sottoscrizione sia di apposita Convenzione tra l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno e l'Ente accreditato sia della "Carta di impegno etico".

#### **Art. 9 - PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL BENEFICIO**

La procedura di erogazione del beneficio può essere sintetizzata nelle seguenti fasi:

1. Raccolta della domanda di assistenza e valutazione del bisogno, a cura delle Assistenti sociali in servizio presso l'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno;
2. Definizione e sottoscrizione del Progetto di assistenza individualizzato (P.A.I.) contenente la tipologia di prestazione assegnata, tenuto conto della valutazione delle assistenti sociali dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno;
3. Attivazione dell'intervento:

una volta definito e firmato il P.A.I., il Servizio Sociale dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno fornisce le indicazioni per le procedure di attivazione del beneficio.

L'utente sceglie e contatta, per il tramite dell'Ufficio di Piano, l'Ente erogatore tra gli ETS autorizzati e accreditati.

Tale fase dovrà essere effettuata presso l'Ufficio di Piano, in altro luogo preventivamente indicato al beneficiario o anche per via telematica e consiste nel mettere a disposizione di quest'ultimo l'elenco dei soggetti accreditati, nonché tutta la documentazione relativa alle caratteristiche degli stessi (Carta dei Servizi).

Il soggetto erogatore contatta il Servizio sociale dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno che, di concerto con la famiglia e ove possibile con il beneficiario, stabilisce le modalità ed i tempi per l'erogazione delle prestazioni.

L'Ente erogatore dovrà comunicare all'Ufficio di Piano la presa in carico della persona assistita, allegando specifica reportistica che indichi la presa in carico dell'utente e la data di inizio del servizio;

4. Monitoraggio dell'intervento:

ad ogni accesso presso l'abitazione dell'utente, l'operatore compila il diario domiciliare e rendiconta le prestazioni eseguite.

L'Ente erogatore deve essere sempre disponibile all'eventuale monitoraggio da parte del Servizio sociale dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno;

**5. Riscossione della quota a carico dell'Ambito territoriale sociale:**

per la riscossione della quota a carico dell'Ambito territoriale sociale l'erogatore invia mensilmente all'Ufficio di Piano il *report* relativo alle prestazioni effettuate.

In caso di giustificata decadenza del beneficio, dovranno essere considerate solo le prestazioni effettivamente fornite fino al momento della decadenza;

**6. Verifica, valutazione e pagamento:**

L'Ufficio di Piano esegue la verifica dei *report* mensili e autorizza il pagamento.

Il soggetto beneficiario, ovvero la famiglia/il tutore/il curatore/l'amministratore di sostegno, può revocare l'Ente erogatore inizialmente prescelto, comunicandolo all'Ufficio di Piano e al Servizio sociale dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno;

Contestualmente si procede alla scelta di un nuovo Ente erogatore tra quelli autorizzati e accreditati. L'ETS revocato dovrà considerare la persona assistita dimessa e inviare all'Ufficio di Piano i *report* relativi alla dimissione.

**Art. 10 - REQUISITI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

L'ETS già autorizzato e accreditato che richieda di poter erogare i servizi di assistenza domiciliare di cui al presente Avviso dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., la permanenza dei requisiti accertati in sede di autorizzazione e di accreditamento.

**Art. 11 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI ACCREDITATI**

I soggetti accreditati sono tenuti ad osservare gli obblighi riportati nei seguenti punti:

1. Accettare espressamente che l'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno, per lo svolgimento dei servizi afferenti il Fondo nazionale per le non autosufficienze - Annualità 2021, possa avvalersi di tutti gli Enti del Terzo Settore regolarmente autorizzati e accreditati, compatibilmente a quanto dichiarato dallo stesso Ente in sede di sottoscrizione della domanda di accreditamento e come risultante dalla Carta dei Servizi;
2. Erogare indistintamente e senza soluzione di continuità, gli interventi ed i servizi per cui si è stati accreditati, senza disparità di trattamento ovvero discriminazione o selezione alcuna, pena la cancellazione dall'Albo;
3. Provvedere all'applicazione integrale, nei confronti dei propri addetti e/o soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei contratti integrativi vigenti nel settore socioassistenziale per il quale è stato richiesto l'accredito, con particolare riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi. Tali condizioni economico/contrattuali minime devono essere applicate anche nei confronti di eventuali collaboratori.
4. Rispettare le norme che disciplinano il diritto al lavoro e la tutela delle persone con disabilità e delle categorie protette;
5. Osservare la vigente normativa in materia di pari opportunità;
6. Rispettare tutte le disposizioni attinenti la prevenzione degli infortuni e garantire la copertura assicurativa per gli utenti e per tutti gli operatori dipendenti e collaboratori per rischi di infortuni sul lavoro, con corretto inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL);
7. Impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica delle condizioni in merito ai requisiti richiesti per l'accredito;
8. Produrre un protocollo con la descrizione delle modalità e delle procedure di presa in carico e monitoraggio;
9. Provvedere all'integrazione tra servizi: garantire la collaborazione fra il proprio personale e il Servizio sociale dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno e gli altri servizi che hanno in carico l'utente;
10. Indicare una figura di riferimento per i rapporti con l'Ufficio di Piano;
11. Adottare uno specifico Sistema di rendicontazione facilmente trasmissibile, concordato con l'Ufficio di Piano;
12. Impegnarsi al rispetto delle modalità e delle scadenze stabilite dall'Ufficio di Piano;
13. Assicurare un servizio di informazione, a sportello o tramite numero telefonico, sulla propria

attività;

14. Rispettare il codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del D. Lgs n. 196/2023 e del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016);

15. Garantire l'immediata comunicazione alle Assistenti sociali dell'Ufficio di Piano, in merito a qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio nonché le eventuali difficoltà dei rapporti tra l'Ente accreditato e il beneficiario;

16. Designare entro 48 ore un sostituto dell'operatore eventualmente assente, o posto in quiescenza;

17. Attivare i servizi entro tre giorni dalla comunicazione dell'Ufficio di Piano;

18. Prevedere il divieto del personale utilizzato di richiedere e/o accettare compensi di qualsiasi natura da parte dei soggetti fruitori.

Il soggetto accreditato è responsabile dei danni, sia materiali che fisici, che dovessero subire gli utenti del servizio o soggetti terzi nel corso dello svolgimento delle attività e che siano imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, tenendo esente l'Ambito da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi.

### **Art. 12 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo mensile che l'Ambito erogherà in favore dell'ETS sarà determinato sottraendo la quota di compartecipazione a carico dell'utente (calcolata come da art. 7) dall'importo complessivo dovuto (calcolato moltiplicando il costo orario - € 22,50 onnicomprensivo - per il numero di ore di servizio effettivamente rese).

I pagamenti in favore dell'ETS saranno effettuati in maniera posticipata, sulla base della positiva istruttoria di verifica della seguente documentazione:

- Fattura riportante sia la tipologia di attività svolta, sia il periodo di riferimento (oltre a CUP e CIG);
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000 a firma del legale rappresentante dell'ETS in cui viene dichiarato che gli operatori abbiano assicurato il servizio secondo le modalità, forme e tempi previsti nel Piano di assistenza individualizzato (P.A.I.).

Si precisa che i pagamenti verranno eseguiti dall'Ambito di Serra San Bruno solo se:

- a) l'ETS risulterà in regola con le assicurazioni previdenziali ed assicurative del personale impiegato nella realizzazione del servizio di assistenza domiciliare;
- b) nei confronti del personale impiegato è stato applicato il contratto di lavoro nazionale di categoria;
- c) i pagamenti siano tracciabili nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

Pertanto, unitamente alle fatture dovranno essere allegati i documenti comprovanti quanto sopra specificato (Moduli di rendicontazione debitamente compilati e firmati dal legale rappresentante, attestanti il servizio reso in coerenza con la fattura emessa) e, se richiesto (anche a campione), i pagamenti effettuati in favore dei propri operatori (buste paga e bonifici).

Il soggetto autorizzato e accreditato è tenuto a comunicare il numero del conto dedicato, su cui fare affluire le somme erogate per il servizio fornito.

Per i soggetti che possono erogare prestazioni mediante soci volontari, il pagamento riguarda il rimborso spese per come previsto dalla normativa applicabile.

Gli impegni come sopra previsti sono ad ogni effetto e conseguenza "clausole sociali" poste a tutela dei lavoratori e assunte nel rispetto della normativa antiriciclaggio.

Le fatture emesse dovranno contenere il numero delle ore prestate nel limite massimo previsto dal Progetto individuale personalizzato con specifica indicazione del periodo di riferimento.

Dalla documentazione allegata deve potersi evincere il numero delle ore rese mensilmente.

### **Art. 13 - DOMANDA PER L' EROGAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

La domanda per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare a favore delle persone in condizione di disabilità non autosufficienti dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 25/03/2026, corredata dalla documentazione richiesta e utilizzando l'apposito modulo (Allegato A del presente Avviso) a pena di esclusione.

La modalità di presentazione della domanda è la seguente:

invio alla casella di P.E.C.: [info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it](mailto:info@pec.comune.serrasanbruno.vv.it) (in tal caso saranno ammesse le istanze pervenute alla casella di posta certificata dell'Ente, solo se spedite da una casella certificata PEC).

Nell'oggetto della PEC, dovrà essere riportata la dicitura: "Istanza per l'erogazione di servizi di assistenza domiciliare a favore delle persone in condizione di disabilità non autosufficienti - F.N.A. 2021".

Il legale rappresentante dell'Ente gestore del servizio dovrà autocertificare, in calce all'istanza, il possesso dei requisiti previsti dalle presenti disposizioni, nonché allegare i seguenti documenti:

1. Provvedimento di autorizzazione e accreditamento;
2. Copia dello Statuto e/o dell'Atto costitutivo con evidenza dello scopo sociale;
3. Organigramma e funzionigramma dell'Ente con indicazione del coordinatore del servizio e titolo di studio posseduto;
4. Carta dei servizi;
5. Documento di regolarità contributiva in corso di validità;
6. Fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante sottoscrittore;
7. Dichiarazione di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. n. 36/2023, resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

La mancanza di uno solo dei documenti richiesti comporta la non accettazione della domanda, salvo l'applicazione della normativa in tema di soccorso istruttorio.

Il soggetto accreditato, previa decadenza dell'accREDITAMENTO si impegna a:

- Non cedere in subappalto i servizi per i quali è stato accreditato;
- Rispettare le condizioni previste nella Carta di Impegno Etico;
- Osservare in modo rigoroso quanto previsto dal presente Avviso pubblico;
- Comunicare all'Ufficio di Piano ogni variazione dei requisiti di accreditamento;
- Realizzare il progetto di assistenza secondo i piani personalizzati ed i protocolli operativi stabiliti dagli Enti preposti;
- Non interrompere le prestazioni in favore dei soggetti fruitori del servizio di assistenza domiciliare senza preventiva comunicazione (contenere le motivazioni dell'interruzione) all'Ufficio di Piano e senza relativa autorizzazione da parte del medesimo Ufficio;
- Accettare, senza eccezione alcuna, le condizioni, i contenuti e le prescrizioni di cui alle presenti disposizioni;
- Accettare ogni forma di controllo e di verifica delle prestazioni rese che l'Ufficio di Piano riterrà di attivare.

#### **Art. 14 - SELEZIONE**

La selezione degli ETS che potranno erogare i servizi di assistenza domiciliare sarà effettuata da apposita Commissione, all'uopo nominata dal Responsabile dell'Ufficio di Piano.

L'elenco dei soggetti selezionati sarà pubblicato nell'Albo pretorio del Comune Capofila dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno (e inviato a tutti i Comuni dell'Ambito per la massima diffusione) e comunicato agli stessi entro dieci giorni dalla pubblicazione, al fine della sottoscrizione di apposita Convenzione tra l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno e l'Ente accreditato, nonché della sottoscrizione della "Carta di Impegno Etico".

Le determinazioni del soggetto selettore sono insindacabili nel merito, tranne che per palese disparità di trattamento ovvero discriminazione, ovvero per violazione di principi di rilevanza costituzionale.

#### **Art. 15 - DURATA DEL SERVIZIO**

La durata del servizio oggetto del presente Avviso sarà di 12 mesi (un anno), ferma restando la permanenza, in capo a ciascun ETS, dei requisiti richiesti per l'erogazione dei servizi di cui al suddetto Avviso e sempre nei limiti della disponibilità finanziaria.

#### **Art. 16 - SISTEMA DI QUALITA' DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI**

L'Ufficio di Piano, al fine di promuovere e garantire livelli ottimali delle prestazioni sociali, prevede

un sistema di monitoraggio sulla “qualità dei servizi offerti”, costituito da regole, procedure, incentivi e controlli.

Il Sistema sopra delineato comprende un’attività di monitoraggio interno *in itinere* ed un’attività di valutazione *ex post*, entrambe di competenza dell’Ufficio di Piano.

Il sistema di valutazione si fonda sull’utilizzo delle indagini di soddisfazione idonee a misurare, nell’ottica del miglioramento delle relazioni tra Ente erogatore e cittadino, l’adeguatezza degli interventi rispetto alle aspettative ed ai bisogni dell’utenza.

A tal fine i fattori di qualità fissati sono raggruppabili nelle seguenti classi:

- Orientamento ed accoglienza;
- Strutture;
- Semplificazione delle procedure;
- Trasparenza;
- Efficienza ed efficacia del servizio reso;
- Professionalità ed esperienza degli operatori impiegati;
- Miglioramento della qualità di vita del soggetto assistito e del rispettivo nucleo familiare;

Gli strumenti utilizzati per misurare la qualità del servizio prestato potranno essere i seguenti:

- 1) questionario di gradimento *in itinere*, da sottoporre al beneficiario e/o al nucleo familiare di riferimento, volto alla misurazione del grado di soddisfacimento del servizio offerto all’utente;
  - 2) scheda-attività relativa alle ore effettivamente rese, riportante la descrizione dell’attività svolta (giornate e orari delle prestazioni effettuate da ogni singolo operatore);
  - 3) questionario di gradimento finale, volto alla misurazione del grado di soddisfacimento dell’intero percorso di assistenza;
  - 4) analisi della *customer satisfaction*, sia del suo andamento complessivo che di quello per singola tipologia del servizio erogato;
  - 5) analisi di eventuali reclami presentati dall’utente.
- Inoltre, l’Ufficio di Piano, tramite professionisti all’uopo incaricati, potrà predisporre nei singoli Comuni, facenti parte del proprio Ambito:
- 6) verifiche ordinarie periodiche sulle attività svolte, che tengano conto, in particolar modo, della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte, nonché del possesso dei titoli idonei e delle esperienze professionali da parte degli operatori che erogano il servizio;
  - 7) ispezioni straordinarie al fine di controllare il regolare andamento delle attività di prestazione dei servizi da parte degli operatori ed il rispetto di tutte le normative di riferimento.

#### **Art. 17 - VIGILANZA E CONTROLLI**

L’Ufficio di Piano provvede ad effettuare i controlli rispetto al mantenimento, in capo agli ETS, dei requisiti minimi inderogabili, dei requisiti di qualità richiesti e di quelli relativi all’accreditamento.

A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

I controlli saranno effettuati, anche a campione, tramite accertamenti d’ufficio e richiesta di produzione di documentazione.

Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate al prestatore del servizio, che avrà la facoltà di formulare osservazioni/deduzioni.

L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Serra San Bruno potrà effettuare, in ogni momento, anche a campione, controlli per la verifica delle autocertificazioni presentate. In caso di autocertificazioni non rispondenti al vero, l’ETS potrà incorrere nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.

#### **Art. 18 - SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE E DELLA CARTA DI IMPEGNO ETICO**

L’accreditamento non comporta automaticamente la possibilità per l’ETS autorizzato e accreditato di

erogare le prestazioni, in quanto tale ipotesi è subordinata alla scelta dell'ETS da parte dell'utente beneficiario, nonché alla sottoscrizione di apposita Convenzione e della "Carta di impegno etico".  
La violazione grave degli impegni assunti con la sottoscrizione di apposita Convenzione tra l'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale sociale di Serra San Bruno e l'Ente accreditato, nonché della Carta di Impegno Etico e/o degli impegni derivanti dalla Carta dei Servizi costituisce motivo sufficiente di cancellazione dall'elenco degli Enti del Terzo Settore convenzionati per l'erogazione dei servizi domiciliari di cui al presente Avviso pubblico.

#### **Art. 19 - RINVIO**

La presentazione dell'istanza di erogazione dei servizi di assistenza domiciliare a favore di persone in condizione di disabilità non autosufficienti comporta l'accettazione di tutte le disposizioni di cui al presente Avviso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, trovano applicazione le disposizioni contenute nella normativa vigente.

#### **Art. 20 - PUBBLICITA' E INFORMAZIONI**

Di detto Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:

- albo pretorio online del Comune di Serra San Bruno;
- invio a tutti i Comuni facenti parte dell'ATS di Serra San Bruno per la pubblicazione sul sito istituzionale;
- invio alla Regione Calabria.

Le informazioni relative al presente Avviso pubblico possono essere richieste secondo le seguenti modalità:

- telefonando al numero 0963/779440 (Ufficio di Piano) attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30;
- tramite il seguente indirizzo mail: [sociale@comune.serrasanbruno.vv.it](mailto:sociale@comune.serrasanbruno.vv.it).

**ALLEGATI:**

- Istanza per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare a favore delle persone in condizione di disabilità non autosufficienti - F.N.A. 2021 (allegato A) contenente le autodichiarazioni di conoscenza e possesso dei requisiti richiesti, obblighi e doveri da assumere, permanenza dei requisiti accertati in sede di autorizzazione e di accreditamento, nonché ogni altro dato che emerga dal presente Avviso;

Il Responsabile dell'istruttoria è il dott. Biagio La Rizza.

Il Responsabile del procedimento è il dott. Salvatore Nazzareno Sibio.

Serra San Bruno, 23/02/2026

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano  
Dott. Salvatore Nazzareno Sibio